



# La privacy

Girolami Simona



Corso addeito alle attività amministrative-segretariali

## Sommario

<b>Introduzione</b> .....	2
1.Nascita del diritto alla privacy .....	3
2. Definizione e caratteristiche.....	4
2.1 Cos'è la privacy?.....	4
2.2 Cosa si intende per diritto alla privacy.....	4
2.3 Qual è lo scopo della legge sulla privacy?.....	5
3. La nuova normativa: il GDPR.....	6
4.Codice della privacy: cosa prevede? .....	7
5.Come devono essere trattati i dati?.....	8
<u>5.1 Diritto all'accesso dei propri dati personali.....</u>	<u>8</u>
<u>5.2 Differenziazione dei dati.....</u>	<u>8</u>
<u>5.3 I diritti dell'interessato.....</u>	<u>9</u>
6 Diritto alla privacy nell'era di Internet.....	10
<b>Conclusioni</b> .....	<b>11</b>

## Introduzione

Nella società in cui viviamo, la nostra rappresentazione sociale è legata sempre più alla persona virtuale, cioè all'immagine di noi che deriva dalle informazioni reperibili in rete, informazioni che talvolta cediamo involontariamente senza rendercene conto o che spesso siamo costretti a cedere per poter usufruire di un certo tipo di servizio. Il rilascio di queste informazioni avviene quasi sempre in ambiti quotidiani: una ricerca in internet, una sessione di allenamento fatta con uno smartwatch, un viaggio in macchina con il GPS. Questi sono metodi grazie ai quali immettiamo dati in circolo che riguardano le nostre abitudini, le nostre preferenze, i nostri ideali. Chiaramente la circolazione di questa enorme mole di dati è una grande minaccia verso la privacy di ogni cittadino. Ma questo progresso tecnologico non è da temere: esso deve essere regolato per evitare di pregiudicare diritti fondamentali quali la riservatezza, l'identità personale e la protezione dei dati personali. La trattazione analizzerà con una breve sintesi l'evoluzione del diritto alla privacy, per poi passare alle caratteristiche e alla tutela della privacy in tutte le sue forme.



## 1. Nascita del diritto alla privacy

### BREVI CENNI STORICI SULLA NASCITA DEL DIRITTO DELLA PRIVACY

La nozione di privacy ha origini antichissime: l'uomo ha da sempre avuto il bisogno di proteggersi, tutelarsi e crearsi uno spazio che gli appartenesse, nel quale coltivare i suoi interessi personali, senza l'intrusione di estranei. Lo stesso Abraham H. Maslow, psicologo statunitense del XX secolo, pone quello della tutela e della protezione come uno dei primi bisogni da soddisfare, nella sua famosa piramide.


Entrando però nella questione tecnico-giuridica riguardante la privacy, è possibile affermare che il concetto moderno di riservatezza vede le sue origini negli Stati Uniti d'America a fine XIX secolo, quando nel 1890, sulla rivista *Harvard Law Review*, fu pubblicato un articolo denominato "The right to privacy" ad opera di due giuristi, Samuel Warren e Louis Brandeis. Tale articolo è da considerarsi, oltre che uno dei saggi più influenti nella storia della legge americana, anche come la genesi di tutta quella che sarebbe poi stata la dottrina del diritto alla privacy, inizialmente definito dai due giuristi come *right to be let alone*, ovvero "diritto di essere lasciato da solo".

In sintesi, la privacy concepita da Warren e Brandeis è lo strumento volto a tutelare una duplice esigenza: la protezione della sfera privata dall'altrui curiosità ed il controllo delle informazioni in uscita dalla sfera privata verso l'esterno.

Il primo grande intervento in materia di privacy venne però adottato nel 1905 quando la Corte Suprema della Georgia riconobbe esplicitamente l'esistenza nella *common law* americana di un diritto alla privacy e definì il suddetto interesse "derivante dal diritto naturale". A partire da questa sentenza, la privacy è stata sempre più spesso riconosciuta dai giudici americani come un interesse meritevole di tutela e col tempo iniziò ad emergere anche la dimensione sociale del concetto di privacy e la sua rilevanza in merito alla tutela della persona sia come singolo che come cittadino; così nel 1971 Arthur Miller ha definito la privacy come "l'abilità dell'individuo di controllare la circolazione di informazioni personali – un potere che spesso è essenziale per mantenere relazioni sociali e la libertà personale". Il diritto ad essere "lasciato in pace" è diventato, perciò, la premessa necessaria perché si possano fare liberamente una serie di scelte, garantendo il diritto di essere "pienamente esponente", senza che questo possa essere fonte di discriminazione.

## 2. Definizione e caratteristiche

### 2.1 COS'E' LA PRIVACY

La privacy è un diritto fondamentale oggi riconosciuto dall'ordinamento giuridico di tutti i paesi europei e delle principali Nazioni del mondo. E' protetta dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione Europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e trova specifico riconoscimento nel codice della privacy (D.lgs.196/2003). 

In Europa il fondamento normativo è sancito dall'articolo 8 della Convenzione, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, che dichiara che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

### 2.2 COSA SI INTENDE PER DIRITTO ALLA PRIVACY

Ogni ordinamento giuridico tutela il c.d. diritto alla privacy. Il diritto alla privacy è inteso come il diritto alla protezione dei dati personali. O meglio, è definito come il diritto a ricevere un legittimo trattamento di tutti quei dati che siano idonei a dare informazioni inerenti la propria persona.

I dati personali, infatti, possono essere idonei a rivelare aspetti anche particolarmente delicati di ogni persona. Si pensi ai dati sensibili, cioè quelli idonei a rivelare lo stato di salute, le scelte politiche e l'orientamento sessuale di ognuno.

Per questo motivo la legge assicura che i dati personali siano trattati con modalità idonee a tutelare la riservatezza del soggetto. Così facendo si cerca di prevenire comportamenti illegittimi a danno del titolare richiedendo, in certi casi, addirittura il previo consenso scritto dell'interessato. Si può comprendere facilmente, ad esempio, come rivelare delicate informazioni personali possa essere fonte di discriminazioni. Si pensi alle conseguenze derivanti dal rivelamento di dati relativi all'orientamento sessuale o politico e allo stato di salute della persona.



### 2.3 QUAL E'LO SCOPO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

Lo scopo della legge sulla privacy è, pertanto, di tutelare la riservatezza della persona tramite la protezione dei suoi dati. In questo modo, il legislatore si è preoccupato di dettare delle norme che tutti coloro che trattano dati personali di altri soggetti sono tenuti a rispettare.

La legge infatti ha previsto delle specifiche modalità di trattamento dei dati personali, cioè misure e accorgimenti, che devono essere adottati da chi detiene dati di altri soggetti.

Al riguardo, la detenzione, il trattamento e la divulgazione delle informazioni personali devono essere effettuati solo con le modalità indicate dalle norme di legge, improntate a rispettare la volontà del soggetto cui i dati si riferiscono.

In questo modo, è evidente come la tutela della privacy costituisca solo un mezzo per dare protezione alla personalità dell'individuo, in tutti i suoi aspetti, quale diritto inviolabile riconosciuto dall'art. 2 della Costituzione.




### 3. La nuova normativa: il GDPR

Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, meglio conosciuto come GDPR. Il Regolamento è divenuto attuativo in Italia a partire dal 25 maggio 2018.

Il GDPR ha introdotto importanti novità in materia di Privacy e ha introdotto sanzioni più severe per i trasgressori.

Le principali novità introdotte con il Regolamento sono:

- ha introdotto il dovere di documentazione di tutti i trattamenti di dati effettuati; 
- ha reso più semplice l'informativa di cui all'art. 13 (prima infatti le informative erano piuttosto complicate e risultava difficile per l'utente comprenderla);
- il consenso prestato deve essere libero e inequivocabile;
- ha introdotto la figura del Data Protection Officer (DPO), concepito come il soggetto responsabile della protezione dei dati. Gli Enti pubblici e le aziende sono obbligate a nominarlo;
- ha introdotto sanzioni più severe in caso di violazione.



#### 4. Codice della privacy: cosa prevede?

Quando si parla di legge sulla privacy si fa riferimento, innanzitutto, al decreto legislativo n. 196 del 2003, intitolato “Codice in materia di Protezione dei dati personali”, meglio conosciuto come Codice della Privacy.




Il Codice della Privacy prevede delle modalità di trattamento dei dati che sono tanto più incisive quanto più delicate sono le informazioni che ne formano oggetto.

È proprio per questo motivo che tutte le volte che ci troviamo a firmare la cosiddetta privacy policy dove si richiede il nostro consenso all’utilizzo dei nostri dati personali per le finalità connesse al servizio richiesto.




## 5. Come devono essere trattati i dati?

Il Codice della Privacy definisce trattamento qualunque operazione concernente “la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati” (art. 4). 


Pertanto, tutte le volte in cui in cui ci vengono richiesti dati personali, chi che li riceve è tenuto ad osservare determinate procedure definite modalità di trattamento dei dati.

### 5.1 DIRITTO ALL’ACCESSO AI PROPRI DATI PERSONALI

In particolare il GDPR stabilisce che il soggetto può richiedere al titolare del trattamento sia esso soggetto pubblico, azienda, associazione o persona fisica, informazioni su come vengono trattati i propri dati personali oltre che ovviamente sapere di quali dati questo è in possesso. 

Può chiedere dove i dati sono stati reperiti, per quali finalità vengono trattati, se esiste un processo automatizzato come la profilazione, gli estremi identificativi di chi tratta i dati e il periodo di conservazione.

### 5.2 DIFFERENZIAZIONE DEI DATI

Il primo obbligo per chi richiede dati personali è di dare all’interessato un’informativa (art. 13 Codice della Privacy). 

Tutti i soggetti che intendono effettuare un trattamento di dati personali devono prima fornire all’interessato alcune informazioni per metterlo nelle condizioni di esercitare i propri diritti.

È opportuno sottolineare la differenza tra dati sensibili e dati personali.

La differenza è importante perché vengono applicate norme diverse.

I dati personali sono quelli idonei a dare informazioni inerenti la propria persona (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, residenza, titolo di studio) e che non rientrano in quelli sensibili.

Per questi tipi di dati l’interessato ha diritto di ottenere conferma della esistenza o meno di dati che lo riguardano con l’indicazione dei medesimi (art. 7 d. lgs. n. 196/2003). I dati sensibili sono quei dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche e di ogni altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4 del Codice della Privacy).

### 5.3 I DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lo stesso regolamento ha stabilito chiaramente i diritti dell'interessato con riferimento ai dati che lo riguardano:

- diritto alla rettifica – in caso di dati inesatti, non aggiornati o incompleti;
- diritto alla cancellazione – se i dati non servono più per lo scopo per i quali erano stati raccolti, se c'è l'opposizione dell'interessato e se sono trattati illecitamente;
- diritto alla limitazione del trattamento – se non sono esatti, se sono trattati illecitamente e se c'è opposizione al loro trattamento oppure se l'interessato ne ha bisogno in sede giudiziaria;
- diritto alla portabilità – si può chiedere di trasferirli ad un altro titolare se c'è ad esempio un contratto stipulato che viene cambiato.

C'è infine il diritto di opposizione al trattamento dati che l'interessato può sempre esercitare per motivi connessi alla sua situazione particolare ma anche senza motivo se questi sono trattati per finalità di marketing.





## 6 Diritto alla privacy nell'era di Internet

La rete ha aperto un mondo infinito che però sul fronte della riservatezza ha suscitato anche tanti interrogativi. L'utilizzo dei social in particolare ha evidenziato un problema di violazione dei dati personali non indifferente. Sul web i dati viaggiano a velocità incredibile: condivisioni e ri-pubblicazioni sono di fatto difficili da controllare e gestire.

L'Ue ha stabilito chiaramente il diritto all'oblio ma per farlo valere occorre conoscere molto bene le nuove disposizioni.

Ecco perché con l'incremento delle altre tecnologie l'Unione Europea ha voluto fortemente il **General Data Protection Regulation** per garantire massima sicurezza a tutti gli utenti.

## CONCLUSIONI

Pensare di non utilizzare più i social o la navigazione Internet non vuol dire che si è al sicuro dai pericoli del web, proprio per questo motivo evitare il suo uso non è la scelta più saggia da fare, bisogna proteggersi nel modo giusto prendendo tutte le precauzioni del caso.

Imparare dai propri errori è fondamentale e in molti casi accresce anche la consapevolezza, chiaramente molto spesso gli utenti non sono a conoscenza di quello che avviene dietro ogni società, per cui quest'ultime hanno il dovere di informare sempre i propri consumatori, di farli sentire al sicuro e di adottare dei metodi di protezione molto più stabili e duraturi.



